

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI UN SOTTOPASSO IN VIA PASUBIO AL KM 5+606 DELLA LINEA FERROVIARIA ASCOLI PICENO-PORTO D'ASCOLI. RICHIESTA QUESITO.

FAQ

QUESITO 1

In riferimento all'articolo 8.2 del disciplinare ed in particolare circa il numero di elaborazioni grafiche in formato A3 da poter allegare a ciascuna relazione inerente i criteri di valutazione dell'offerta tecnica, si chiede di specificarne il numero massimo per ciascun criterio, in quanto non citato dagli elaborati in fase di gara.

QUESITO 2

In riferimento all'articolo 9.1 del disciplinare di gara ed in particolare circa l'offerta sulla riduzione del tempo di esecuzione dei lavori si chiede alla stazione appaltante di valutare l'inserimento di un tempo minimo per il completamento delle opere, in quanto si ritiene che la totale discrezionalità lasciata ai concorrenti possa produrre al riguardo offerte non realistiche che vadano a pregiudicare successivamente il buon andamento del cantiere

Risposta al quesito n. 1: laddove il bando ed il disciplinare non indichino un preciso limite, la presentazione di elaborati grafici esplicativi dell'offerta tecnica è a discrezione del partecipante

Risposta al quesito n. 2: si conferma che non è stato posto un limite minimo in termini temporali per l'elemento "tempo esecuzione lavori", ma la valutazione è legata alla presentazione di *"una puntuale relazione tecnica che espliciti le singole fasi di lavorazione evidenziandone in maniera chiara gli elementi che hanno consentito la riduzione del tempo previsto dal progetto per quel tipo di lavorazione, ipotizzando anche i possibili imprevisti e le conseguenti soluzioni che il concorrente ritiene possano intervenire durante le singole lavorazioni"* (art.9.1 lettera c) del disciplinare di gara). Non è possibile inserire a posteriori criteri aggiuntivi di selezione o diversi da quelli già introdotti dal bando di gara.

QUESITO 3: il disciplinare di gara al punto "VII. Requisiti di qualificazione" prescrive che le imprese la cui attestazione SOA abbia la verifica triennale scaduta alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, devono aver effettuato la richiesta di verifica alla SOA almeno 60 giorni prima della scadenza triennale, così come previsto dall'art.77 del DPR 207/2010."

Risposta: si chiarisce che quanto riportato nel disciplinare di gara è frutto di un refuso dovuto alla diversa formulazione del nuovo disposto dell'art.77 del DPR 207/2010, rispetto al previgente art.15 bis del DPR 34/2000, (articolo introdotto dal DPR 93/2004 art.1) che poneva un limite per la presunzione di leale collaborazione dell'impresa idoneo a giustificare la presunzione di idoneità che si protraesse oltre il termine di scadenza del triennio. I concorrenti, pertanto, non tengano conto del termine apposto.